Allegato “B” al repertorio n. 14.486/7.925

STATUTO

PR.I.S.MA - Progetti Innovazione Soluzioni Management s.c.r.l.

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile una società consortile a responsabilità limitata denominata “PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzioni Management s.c.r.l." siglabile “PR.I.S.MA s.c.r.l.".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge. L'Organo Amministrativo può trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L’Organo Amministrativo può altresì istituire e sopprimere uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera assembleare.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività svolte in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei Soci:

- gestione amministrativa, societaria e contabile, ivi inclusa l'elaborazione di dati, e di tesoreria;
- controllo di gestione;
- consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale non connesse all'attività giurisdizionale;
- gestione immobiliare, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione e restauro, e prestazione dei servizi generali inerenti;
- gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi fornitori;
- gestione del personale;
- prestazione di servizi di information technology;
- prestazione di servizi di formazione;
- ricerca di fondi e assistenza per richieste di contributi e finanziamenti su progetti nazionali ed europei.

Nel perseguimento delle sue finalità la Società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila/00), interamente versato e diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti ed il voto di ogni Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità di conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 6 - Soci Fondatori e Soci Ordinari
Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Società sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari i soggetti pubblici o privati entrati a far parte della Società successivamente alla sua costituzione.
La distinzione fra Soci Fondatori ed Ordinari non determina alcuna differenza tra gli stessi, tranne che per l'attribuzione al Socio Fondatore Fondazione Compagnia di San Paolo del diritto particolare previsto e disciplinato al successivo articolo 21.
Il diritto particolare di cui al comma precedente è attribuito al Socio Fondatore Fondazione Compagnia di San Paolo e non alla partecipazione dallo stesso detenuta e:

- non si trasferisce agli aventi causa in caso di trasferimento totale o parziale, a qualsiasi titolo, della partecipazione;

- rimane inalterato anche nell’ipotesi di eventuali modificazioni della sua partecipazione;
- cessa con la cessazione del suo rapporto sociale.

Tale diritto è modificabile con deliberazione assembleare assunta in conformità all’art. 15 purché vi sia il voto favorevole del Socio Fondatore Fondazione Compagnia di San Paolo.

Articolo 7- **Recesso**

E' consentito il recesso dei Soci nei casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.
I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.
Non è ammesso il recesso parziale.
In caso di recesso del Socio, restano comunque dovuti alla Società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 9.

Articolo 8 – Apporti e finanziamento dei Soci

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.
I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuai dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.
I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 9 - Contributi dei soci

Ai sensi dell'articolo 2615-ter, secondo comma Codice Civile, i soci possono essere chiamati al versamento di contributi in denaro, secondo le modalità ed entità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni

Nel caso in cui un Socio voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci.

A tal fine il Socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al Socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il Socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate.

Se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 11 - Regolamento consortile

L'Organo Amministrativo disciplina, mediante apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, il funzionamento della società; il regolamento può disciplinare, a titolo semplificativo e non esaustivo: le modalità di ammissione dei Soci; le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della Società ai Soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi, nonché da parte dei Soci a favore della Società; la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

Articolo 12 - Organi

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci
b) l'Organo Amministrativo, fra i cui membri può essere nominato un Amministratore Delegato
c) l'Organo di Controllo

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

a) approvare il bilancio di esercizio;

b) nominare l'Organo Amministrativo determinando il compenso di ciascun amministratore, nonché l'importo complessivo delle remunerazioni di coloro che siano altresì investiti di particolari cariche e dell'Amministratore Delegato;

c) nominare l'organo di controllo determinandone il relativo compenso;

d) conferire l'incarico di revisione legale dei conti determinandone il relativo corrispettivo;

e) approvare il regolamento consortile e le sue modifiche;

f) approvare l'adesione di nuovi Soci;

g) deliberare le modifiche dello statuto.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è disciplinata dalle seguenti norme:

a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano
b) l'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare inviato a ciascuno dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito comunicato dal Socio e annotato sul Libro dei Soci; in caso di impossibilità o inattività dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci;
c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;
d) all'Assemblea possono intervenire i Soci ai quali spetta il diritto

di voto; ogni Socio può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta trasmessa anche via fax o via posta elettronica e sottoscritta con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del codice civile;

e) l'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di approvare il bilancio di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano.

Articolo 15 - Quorum costituivo e deliberativo dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci si tiene in unica convocazione ed è regolarmente costituita – fatto salvo il caso di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) – con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera, salvo che non sia richiesta dal presente statuto o dalla legge un quorum più elevato, a maggioranza assoluta del capitale presente.

Salvo quanto stabilito nell'articolo 6, nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del codice civile, nonché per l'approvazione e l'eventuale modifica del regolamento di cui all'articolo 11, l'Assemblea delibera con la maggioranza del settanta per cento del capitale.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in assenza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali

accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 17- Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; al momento della nomina, l'Assemblea determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore unico o gli Amministratori, che possono essere anche non Soci e sono sempre rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vicepresidente.

Alla cessazione degli Amministratori, per qualsiasi causa, e alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del codice civile. Qualora per dimissioni o altra causa cessi la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori superstiti. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'organo di Controllo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 1, lett. b).

All'Amministratore unico o agli Amministratori, oltre al compenso eventualmente deliberato dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese determinate dal loro mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, incluso l'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, entro il limite dell'importo complessivo fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea dei Soci ovvero che non siano sottoposti all'Assemblea su richiesta di uno o più Amministratori ovvero

di un Socio e dell'Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'ambito delle strategie di intervento e del budget di spesa/conto preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare il Direttore ed eventualmente procuratori determinandone i poteri, nei limiti di cui sopra.
L'Organo Amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente; l'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori che siano titolari di specifiche deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società o entità ad essa collegate.

Articolo 19 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
- presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Presidente ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Firma e rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente ovvero al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferitigli.
La rappresentanza può altresì essere attribuita dall'Organo Amministrativo al Direttore nei limiti delle sue competenze, nonché ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a procuratori determinandone limiti e modalità di esercizio.

Articolo 21 - Riunioni del consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante

comunicazione scritta trasmessa anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del Presidente o del Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, in caso di assenza o impedimento dei precedenti, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattr'ore.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario verrà nominato dal Presidente dell'adunanza anche tra non Amministratori.
La Fondazione Compagnia di San Paolo, in persona del Presidente o del Segretario Generale o di persona designata da uno di loro, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con diritto di intervento.
Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 22 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza del Sindaco sono regolate dalla legge.
Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14.
All'organo di controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato con delibera dell'Assemblea.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che in tal caso deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c., a meno che l'Assemblea, per obbligo di legge o volontà dei Soci, conferisca il relativo incarico ad un Revisore Legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio dì esercizio secondo le disposizioni di legge.

Articolo 25 - Avanzi e disavanzi di gestione

Stante la finalità consortile della Società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il cinque percento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Eventuali disavanzi di gestione sono ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale.

Articolo 26 - Libro dei Soci e domicilio degli stessi

La Società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli Amministratori, il Libro dei Soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile. Nel Libro dei Soci devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.
In deroga agli articoli 2470, comma l e 2479-bis, comma l del codice civile, per l'efficacia nei confronti della Società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel Libro dei Soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza

indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese, nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 del presente statuto.
Nei rapporti tra i Soci e la Società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del Libro dei Soci.
Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci. È onere di ciascun Socio comunicare senza indugio, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese se dovuta e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la variazione del proprio domicilio all'Organo Amministrativo che provvederà all'aggiornamento del Libro dei Soci.
Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 27 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e al regolamento di cui all'articolo 11 di tempo in tempo vigenti.

Firmato:
Carla Patrizia FERRARI
Remo Maria MORONE